



SETTORE

ADEMPIMENTI

**AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ: OBBLIGO
PEC PERSONALE DIFFERITO AL 31.12.2025**

RIFERIMENTI

- Art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024
- Art. 16, comma 6, DL n. 185/2008
- Art. 5, comma 1, DL n. 179/2012
- Note MiMiT 12.3.2025, n. 43836 e 25.6.2025, n. 127654

IN SINTESI

Recentemente il MiMiT è intervenuto comunicando il differimento dal 30.6.2025 al 31.12.2025 dell'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale / PEC degli amministratori previsto per le società costituite prima dell'1.1.2025.

Il differimento dell'obbligo in esame è stato "concesso":

- *a seguito del riconoscimento del fatto che la data del 30.6 avrebbe potuto generare criticità operative;*
- *"al fine di consentire una più ordinata attuazione dell'obbligo normativo".*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Come noto, l'art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), modificando l'art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, **ha esteso agli amministratori di società l'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese.**

Con la Nota 12.3.2025, n. 43836 il MiMiT, dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della nuova disposizione, ai relativi termini temporali da rispettare nonché alle conseguenze derivanti dal mancato adempimento (Informativa SEAC 17.3.2025, n. 83).

In particolare, con riferimento alla **decorrenza dell'obbligo** in esame il Ministero ha evidenziato che lo stesso scatta / trova applicazione:

- per le **imprese costituite a decorrere dall'1.1.2025**, ovvero che presentano domanda di iscrizione al Registro Imprese da tale data. Per tali soggetti l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore va assolto **contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese**;
- per le **imprese che risultano già costituite all'1.1.2025**.

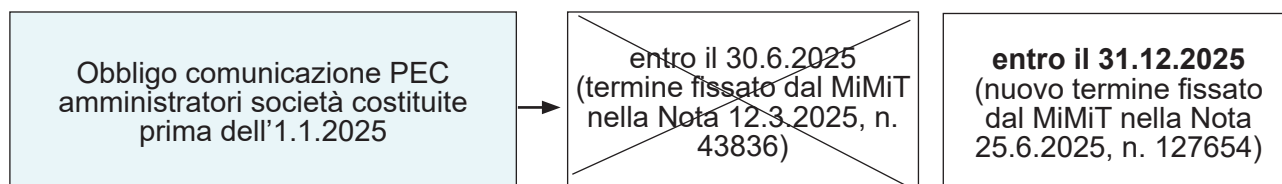


A tal fine, in mancanza di un termine normativamente fissato, il Ministero **ritiene opportuno** provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori **entro il 30.6.2025**.

In caso di **nomina di un nuovo amministratore**, di **rinnovo dell'incarico** nonché di **nomina del liquidatore**, la comunicazione dell'indirizzo PEC va effettuata **contestualmente all'iscrizione** della nomina / rinnovo.

DIFFERITO L'OBLIGO DAL 30.6 AL 31.12.2025

Recentemente lo stesso Ministero, con la Nota 25.6.2025, n. 127654, ha comunicato il **differimento del termine dal 30.6 al 31.12.2025** per l'adempimento in esame.



Come desumibile dal sito Internet del MiMiT



“la decisione di traslare il termine di adempimento di tale obbligo è stata assunta a seguito di talune criticità e segnalazioni emerse sul territorio ed esposte dal mondo professionale e imprenditoriale e in conseguenza di prassi camerali difformi.”

Nella citata Nota n. 127654 è inoltre evidenziato che:

- il differimento del termine è stato “riconosciuto” al fine di “consentire una più ordinata attuazione dell'obbligo normativo”;
- “rimangono allo stato immutate e qui confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative complessivamente fornite con la ... nota prot. 43836 del 12 marzo u.s.”.

In particolare, il Ministero non è intervenuto in merito alla possibilità da parte dell'amministratore di comunicare l'indirizzo PEC utilizzato dalla società, riconosciuta da alcune CCIAA. Si rammenta che secondo il Ministero, ancorché la norma non preveda, in merito all'indirizzo PEC dell'amministratore, specifiche indicazioni e limitazioni, **PEC dell'amministratore e PEC della società devono essere diverse** in quanto la coincidenza delle stesse “non risulta aderente alla ratio della norma” e non è conforme alla Direttiva MISE 22.5.2015, in base alla quale l'**indirizzo PEC dell'impresa**, comunicato al Registro Imprese deve essere “**nella titolarità esclusiva della medesima**”.

Analogamente, il Ministero conferma il regime sanzionatorio (non previsto dal Legislatore) individuato nella Nota n. 43836 (da € 103 a € 1.032) applicabile all'omessa comunicazione della PEC da parte degli amministratori.

